



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

# REGOLAMENTO DELLA SCUOLA INTERATENEO DI MEDICINA E CHIRURGIA



---

**REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA**

**INDICE**

TITOLO I – PREMESSA .....	3
Art. 1 – Istituzione, natura e obiettivi della Scuola.....	3
Art. 2 – Ambito di applicazione .....	4
TITOLO II – ORGANI DELLA SCUOLA E FUNZIONAMENTO.....	4
Art. 3 – Organi della Scuola.....	4
Art. 3 – Il/La Presidente della Scuola.....	4
Art. 6 – Composizione del Consiglio della Scuola.....	5
Art. 7 – Attribuzioni del Consiglio della Scuola.....	6
Art. 8 – Funzionamento del Consiglio della Scuola.....	7
Art. 9 – Commissione paritetica docenti-studenti .....	8



---

**REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA**

**TITOLO I – PREMESSA**

**Art. 1 – Istituzione, natura e obiettivi della Scuola**

- 1) La Scuola di Medicina e Chirurgia (di seguito anche Scuola) è la struttura di raccordo, che ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, è volta a realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca svolte in ambito medico-sanitario dall'Università di Trento e dall'Università di Verona, tra loro federate.
- 2) La Scuola è dotata di autonomia gestionale ai sensi dell'art. 25 comma 1 dello Statuto dell'Università di Trento.
- 3) La Scuola è istituita come struttura interateneo in attuazione dell'Accordo federativo sottoscritto tra l'Università di Trento e l'Università Verona in data 15 luglio 2020. Partecipano alle attività promosse dalla Scuola le seguenti strutture accademiche di entrambi gli Atenei:
  - a) per l'Università di Trento, in qualità di Dipartimenti "di riferimento":
    - i) Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche;
    - ii) Centro Interdipartimentale Mente/Cervello;
    - iii) Dipartimento di Biologia cellulare, Computazionale e Integrata;
    - iv) Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive;
  - b) per l'Università di Verona, in qualità di Dipartimenti "associati" e in quanto afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona (di seguito "Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona"):
    - i) Dipartimento di Medicina;
    - ii) Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento;
    - iii) Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica;
    - iv) Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili;
    - v) Dipartimento di Ingegneria per la Medicina di Innovazione.
- 4) La Scuola svolge i propri compiti e funzioni in piena autonomia, improntando i rapporti con le strutture dipartimentali che vi partecipano al principio di leale collaborazione.
- 5) La Scuola assolve le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto dell'Università di Trento e in particolare i



---

## **REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA**

compiti di coordinamento e di raccordo tra le strutture accademiche che vi partecipano per le esigenze di razionalizzazione, supporto, gestione dell'offerta formativa di riferimento, rappresentata dai corsi di studio dell'area sanitaria di I, II e III livello e dalle Scuole di Specializzazione che hanno sede amministrativa presso l'Università di Trento. Rientrano pertanto nelle sue competenze:

- a) garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca anche al fine assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei/lle laureati/e e diplomati/e;
- b) promuovere il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata in materia di personale, risorse finanziarie e attrezzature;
- c) realizzare un sistema concertato di relazioni tra i Dipartimenti "di riferimento" e i Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI), al fine di favorire tra l'altro la partecipazione del personale ospedaliero all'attività didattica e il suo formale riconoscimento da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata.

### **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i corsi di studio di ambito sanitario istituiti presso l'Università di Trento. A questi ultimi si applicano altresì, in quanto compatibili con il presente Regolamento, i regolamenti delle strutture accademiche di riferimento per ciascun corso di studio.

## **TITOLO II – ORGANI DELLA SCUOLA E FUNZIONAMENTO**

### **Art. 3 – Organi della Scuola**

1. Sono organi della Scuola: il/la Presidente; il Consiglio.

### **Art. 4 – Il/La Presidente della Scuola**

1. Il/La Presidente della Scuola:
  - a) rappresenta la Scuola, convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni;
  - b) affianca il Rettore nei rapporti con il Sistema Sanitario Provinciale, per gli aspetti riguardanti il convenzionamento, fatte salve le competenze degli Organi di governo dell'Ateneo;



---

**REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA**

- c) con proprio decreto può nominare tra i/le professori/professoresse di ruolo e ricercatori/ricercatrici delle strutture accademiche che partecipano alla Scuola e personale tecnico-amministrativo della Scuola dei/le delegati/e per lo svolgimento di specifiche funzioni nel rispetto delle prerogative del Consiglio;
  - d) svolge le funzioni in materia di spesa attribuitegli/le dal Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità e ogni altra funzione assegnatagli/le dall'ordinamento universitario, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi vigenti.
2. Il/La Presidente è designato/a, sentito il Consiglio e previa intesa tra i/le Rettori/Rettrici dei due Atenei, dal Senato accademico dell'Università di Trento tra i/le professori/professoresse ordinari/e a tempo pieno dei Dipartimenti di riferimento, con mandato di durata pari a tre anni accademici, che può essere rinnovato/a. È nominato/a con decreto del/la Rettore/Rettrice.
  3. Il/La Presidente designa tra i/le professori/professoresse membri del Consiglio un/a Presidente Vicario/a che lo/a sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il/La Presidente Vicario/a è nominato/a con decreto rettorale e resta in carica fino alla revoca o al termine del mandato del/la Presidente.
  4. In caso di dimissioni del/la Presidente, il/la Vicario/a assume le sue funzioni sino alla nomina del/la nuovo/a Presidente.

**Art. 5 – Composizione del Consiglio della Scuola**

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:
  - a) il/la Presidente;
  - b) i/le Direttori/trici dei Dipartimenti di riferimento e dei Dipartimenti associati;
  - c) il/la Rettore/Rettrice dell'Università di Trento o suo delegato/a e il/la Rettore/Rettrice dell'Università di Verona o suo delegato/a;
  - d) due dei Direttori/trici dei Dipartimenti di area scientifico-tecnologica e uno dei Direttori dei Dipartimenti di area socio-umanistica dell'Università di Trento
  - e) uno dei/le Direttori/trici dei Dipartimenti di area scientifico-tecnologica e uno dei/le Direttori/trici dei Dipartimenti di area socio-umanistica dell'Università di Verona;
  - f) i/la Coordinatori/trici del/i Corso/i di studio (o Presidenti dei Collegi didattici) di ambito medico-sanitario, con sede amministrativa presso l'Università di Trento, nell'a.a. 2023/24 la laurea magistrale



---

**REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA**

a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41) e la laurea in Educazione professionale (SNT-02);

- g) tre rappresentanti degli/le studenti componenti del Consiglio del CISMed.
2. I/le Direttori/trici dei Dipartimenti di riferimento possono, in accordo con il/la Rettore/Rettrice, nominare un/a loro delegato/a quale componente del Consiglio della Scuola.

**Art. 6 – *Attribuzioni del Consiglio della Scuola***

1. Il Consiglio della Scuola:
- a) delibera su tutte le materie di competenza della Scuola;
  - b) propone ai Dipartimenti di riferimento e alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona il piano dell'offerta formativa;
  - c) cura la programmazione, se necessario anche su base pluriennale, la gestione ed il coordinamento delle attività didattiche che vengono svolte all'interno dei corsi di studio attivati in cooperazione tra più Dipartimenti;
  - d) affida i compiti didattici per la realizzazione dei corsi di studio previsti dal piano dell'offerta formativa di Ateneo, sentiti i rispettivi Direttori/trici, ai/le docenti incardinati/e presso l'Università di Trento e, sentito il/la Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona, ai/le docenti incardinati/e presso quest'ultima;
  - e) conferisce i contratti di docenza di cui all'art. 23 della Legge n. 240/2010, sentiti i Dipartimenti di riferimento;
  - f) riceve dai/le Coordinatori/trici dei Corsi di studio e trasmette ai Dipartimenti di riferimento e ai Dipartimenti associati con proprie osservazioni le informazioni sulle esigenze di personale docente per l'espletamento dei compiti didattici;
  - g) formula ai Dipartimenti di riferimento e alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona le proposte relative all'attivazione o alla soppressione dei corsi di studio di area sanitaria;
  - h) delibera l'istituzione dei Collegi Didattici destinati ad organizzare le attività didattiche dei corsi di studio;
  - i) istituisce la Commissione paritetica docenti – studenti di cui all'art. 2, comma 2, lett. g) della L. 240/2010;
  - j) cura l'attivazione di un processo di autovalutazione annuale dei corsi di studio;



---

**REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA**

- k) coordina le attività specifiche del corso di studio per quanto riguarda lo svolgimento dei tirocini;
- l) esprime parere obbligatorio sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti di riferimento (per tutte le posizioni), ai fini di valutarne la coerenza e l'integrazione con la programmazione aziendale. Nel caso di rilievi formulati dal Consiglio della Scuola, i Dipartimenti interessati potranno non conformarsi ai rilievi con deliberazione motivata e adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
- m) formula proposte da inoltrare ai Direttori/trici Generali delle Aziende Sanitarie coinvolte nella rete formativa per quanto attiene all'organizzazione e allo svolgimento delle attività assistenziali ai fini di conseguire la loro migliore integrazione con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università;
- n) esprime parere obbligatorio da inviare al Rettore/Rettrice sull'istituzione o soppressione di Unità operative rilevanti per l'attività di ricerca e didattica;
- o) esprime parere obbligatorio su tutte le deliberazioni dell'Università attinenti i rapporti contrattuali e convenzionali con il Servizio sanitario.

**Art. 7 – Funzionamento del Consiglio della Scuola**

1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal/la Presidente tramite messaggio di posta elettronica contenente l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare, con un preavviso di almeno tre giorni, che possono essere ridotti a quarantotto ore in caso d'urgenza. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di un quarto dei suoi membri.
2. Le sedute del Consiglio avvengono di norma in presenza, salvo la facoltà del/la Presidente di convocare una seduta in modalità da remoto, facendo ricorso alla videoconferenza.
3. Le funzioni di Segretario/a del Consiglio sono esercitate dal/la professore/a di ruolo di prima fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, più giovane di età. In caso di sua assenza il/la Presidente nomina il/la Segretario/a per la riunione. Il/La Segretario/a cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al/la Presidente dopo l'approvazione. Il/La Segretario/a può essere coadiuvato/a per la verbalizzazione da un/a rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato/a dal/la Presidente. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al/la Segretario/a.
4. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche. Il/La Presidente può invitare alle riunioni soggetti esterni.



---

**REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA**

5. Qualora nella discussione venga trattato un argomento per il quale uno/a dei/le componenti si trovi in conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione, in conformità al Codice etico dell'Università di Trento.
6. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei/le componenti. Dal computo dei/le componenti sono esclusi gli/le assenti giustificati/e che abbiano trasmesso al/la Presidente una motivazione scritta della propria assenza. I/Le professori/professoressse fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti.
7. Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei/le presenti aventi diritto al voto. In caso di parità il voto del/la Presidente determina la maggioranza. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, salvo la richiesta motivata di voto segreto presentata da almeno 5 membri del Consiglio. Per le deliberazioni adottate a maggioranza (non all'unanimità), il verbale indica il numero di voti astenuti o contrari. Ciascun componente può chiedere che il verbale faccia specifica menzione del suo voto e della relativa motivazione.
8. I/Le rappresentanti degli/le studenti partecipano alle sedute e limitatamente alla trattazione delle tematiche relative alla didattica, al diritto allo studio e ai servizi per gli/le studenti.
9. Qualora il Consiglio debba deliberare con carattere di particolare urgenza e non sia possibile riunire in tempo i/le componenti in seduta fisica, il/la Presidente può convocare una seduta telematica nel corso della quale ciascun componente trasmette tramite posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione. Le delibere assunte in seduta telematica devono essere approvate con la maggioranza assoluta degli/le aventi diritto.
10. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che il Consiglio decida di differirne l'esecutività. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono trasmessi, a cura del/la Segretario/a, all'organo o alla struttura competente.

***Art. 8 – Commissione paritetica docenti-studenti***

1. Nella Scuola è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS). La CPDS svolge tutte le funzioni ad essa demandate dalla normativa vigente e dalle disposizioni di Ateneo e in particolare:
  - a) regolare e continuativa attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli/le studenti da parte dei/le professori/professoressse e dei/le





---

**REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA**

- ricercatori/ricercatrici;
- b) verifica che le azioni correttive indicate nei rapporti di riesame dei CdS siano effettivamente attuate e ne sia adeguatamente monitorata l'efficacia;
  - c) formulazione dei pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
  - d) redazione, entro la scadenza fissata a livello di Ateneo, di una relazione annuale sullo stato e la qualità dell'attività didattica sulla base delle informazioni disponibili dalle procedure di valutazione effettuate dall'Ateneo e dalla Scuola. La relazione, articolata per CdS, prende in considerazione il complesso dell'offerta formativa di I e II livello della Scuola, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS. La relazione viene discussa in Consiglio e deve pervenire al Nucleo di Valutazione, al PQA e ai CdS.
2. La CPDS resta in carica due anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione ed è composta da:
- a) quattro studenti individuati/e dai/le rappresentanti del corpo studentesco in Consiglio del CISMed e segnalati/e con atto sottoscritto all'unanimità dei/le rappresentanti stessi/e entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni studentesche. Per garantire l'adeguata rappresentatività dei corsi di studio i/le rappresentanti degli/le studenti possono indicare anche nominativi di studenti non eletti/e in Consiglio del CISMed.
  - b) quattro docenti e/o ricercatori/ricercatrici, designati/e dal Consiglio della Scuola di cui uno/a con funzioni di Presidente.
3. In considerazione del compito "valutativo" della CPDS emerge l'incompatibilità dei membri della Commissione con il ruolo di componente dei Gruppi di riesame (o autovalutazione) dei corsi di studio.